

Città di Foggia AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 41 del 11/05/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente art. 54 del d.lgs. n. 267/00 per situazione di pericolo dell'immobile sito in via Sprecacenere n. 1 (foglio 77 particella 130)

IL SINDACO

VISTA la relazione di sopralluogo redatta dal Comando di Polizia Municipale Nucleo Ecologia e Sanitario, prot. gen. n. **117173** del **21.10.2019** ad oggetto: "Degrado ambientale ed occupazione abusiva immobili ubicati in via Sprecacenere n. 1 - foglio di mappa 77 p.lla 130 - proprietà **ENI spa Refining & Marketing and Chemicals** con sede in Roma, piazzale E. Mattei n.1;

VISTO che il sito di cui all'oggetto è stato interessato in precedenza da numerose segnalazioni, istanze e denunce;

CONSIDERATO che da accertamenti effettuati in loco, via Sprecacenere n. 1, trattasi di immobili e terreni censiti in catasto al foglio di mappa n. 77 p.lla n. 130 sub 1;

CONSIDERATO che da accertamenti effettuati in loco l'immobile ed il terreno è oggetto di occupazione abusiva da parte di **IGNOTI**, così come riportato dal verbale del Comando P.M. prot. 516/P/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che dispone, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, disciplinante interventi "volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ...";
- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che attribuisce al sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, preventivamente comunicati al sig. Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VALUTATA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di scongiurare tutte le situazioni di pericolo a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, oltre che dell'ambiente, come previsto dal combinato disposto degli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTO altresì, l'art. 24 dello Statuto del Comune di Foggia;

ORDINA

Ai soggetti interessati, come meglio generalizzati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, di provvedere senza indugio alcuno all'esecuzione dello sgombero degli occupanti ignoti e dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile sito in via Sprecacenere n. 1 foglio 77 particella 130, a tutela della pubblica e privata incolumità.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza ai soggetti interessati, come meglio generalizzati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia Servizio Ambiente, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento;
- che gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente provvedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale Nucleo Ecologia e Sanitario e del Servizio Ambiente;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

AVVERTE

che la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporterà la conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure - in via alternativa - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta notificazione.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Ambiente, al Servizio Avvocatura e alla Protezione Civile e Servizi Sociali, per conoscenza, al Segretario Generale, all'Ufficio Archivio e Protocollo, all'Ufficio Territoriale del Governo, all'ASL. FG/3 - Servizio Igiene e Prevenzione

IL SINDACO

Franco Landella